



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 ottobre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario, relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 49/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Lozzo Atestino (PD), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Lozzo Atestino sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio, di cui alla nota prot. n. 4756/2020, riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con nota congiunta acquisita al prot. Cdc n. 4799/2020.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nel bilancio di previsione 2018/2020 rispetta quanto stabilito dall'art. 162 del TUEL e dall'Allegato 4/1, punti n. 9.10 e n. 13.4, del d.lgs. n. 118/2011. Si rileva tuttavia che il prospetto relativo agli equilibri desunto dalla banca dati BDAP evidenzia un equilibrio finale negativo di €- 67.689,00.

La costruzione degli equilibri nel bilancio di previsione 2017/2019 non rispetta invece quanto stabilito dall'art. 162, comma 6, del TUEL e dall'Allegato 4/1, punti n. 9.10 e n. 13.4, del d.lgs. n. 118/2011, evidenziando uno squilibrio di parte corrente pari a € - 110.000. Anche in questo caso si rileva peraltro che nella banca dati BDAP si riscontra un diverso valore dell'equilibrio di parte corrente, pari a € -117.148,80.

Per quanto concerne gli equilibri dei rendiconti 2017 e 2018 la situazione è la seguente.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	196.583,64	225.930,62
Equilibrio di parte capitale	0,00	12.783,05
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	196.583,64	238.713,67

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 466 e ss., della legge n. 232/2016, per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	174.368,66	1.046.265,57
Residui attivi	2.163.409,26	872.104,33
Residui passivi	654.389,11	1.077.724,39
FPV	1.234.299,43	256.454,53
Risultato di amministrazione	449.089,38	584.190,98
Totale accantonamenti	170.000,00	180.000,00
Di cui: FCDE e altri accantonamenti	170.000,00	180.000,00
Totale parte vincolata	1.077,00	2.827,00
Totale parte destinata agli investimenti	75.532,83	154.600,92
Totale parte libera	202.479,55	246.763,06

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	0,00	0,00	---	782.215,07	607.791,36	77,70%
Tit.1 competenza	1.285.193,26	662.785,65	51,57%	1.331.772,49	1.241.342,58	93,21%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	200.131,42	33.783,22	16,88%	54.467,67	17.283,85	31,73%
Tit.3 competenza	243.035,34	193.099,67	79,45%	302.330,38	300.709,43	99,46%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	174.368,66	1.046.265,57
Anticipazione di tesoreria	---	---
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	30,46	32,57

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	1.903.071,30	1.766.423,27

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini per entrambi i rendiconti e per il bilancio di previsione 2017-2019; per quanto riguarda invece il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 20.12.2017, gli schemi risultano trasmessi in data 30.1.2018, oltre il termine del 19.1.2018.

L'Amministrazione comunale ha provveduto a trasmettere tramite Con.TE (prot. Cdc n. 2690 del 14/05/2020) una certificazione nella quale si dichiara che nel periodo 19.1.2018-30.1.2018 non risultano effettuate assunzioni;

- il rendiconto 2018 ed entrambi i bilanci di previsione sono stati approvati nei termini; si evidenzia la ritardata approvazione per il rendiconto 2017 (deliberazione consiglio comunale n. 12 del 10.05.2018);
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Organo di revisione osserva e raccomanda per il rendiconto 2018 *“con riferimento alle tempistiche della Resa del Conto degli agenti contabili (..) ricorda che la data di scadenza è il 31 gennaio e che pertanto deve essere fatta attenzione al rispetto delle scadenze, in particolare con riferimento all'agente contabile Economo, che ha reso il conto oltre la scadenza”*;
- l'Organo di revisione non segnala situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie; tuttavia da entrambi i questionari (R2017-R2018) si riscontra che la nota informativa allegata al rendiconto non risulterebbe corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo. Al riguardo viene precisato che *“per il Rendiconto 2017 il Revisore non ha ricevuto l'asseverazione controfirmata dalla Società partecipata AcqueVenete, anche se sollecitata.”*
- partecipazione nel CONSORZIO PADOVA SUD.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

REND. 2016: deliberazione n. 151/2019/PRSE del 13.03.2019 (trasmessa a mezzo Con.Te in data 14/06/2019) che evidenziava criticità relative a: monitoraggio equilibri ed entità residui passivi correnti – mancato accantonamento FCDE per crediti Consorzio Padova Sud (accantonamento avvenuto nel 2017) – mancato accantonamento fondo perdite Consorzio Padova Sud – mancata apposizione fondi vincolati di cassa.

REND. 2015: deliberazione n. 92/2019/PRSE del 26/09/2018 (trasmessa a mezzo Pec il 7 maggio 2019) che evidenziava criticità relative a: mantenimento vincoli di parte capitale sul risultato di amministrazione – Organismi partecipati (Consorzio Padova Sud) - raccomandazione corretta applicazione principio contabilità finanziaria D.Lgs. n. 118/2011 (Fcde) - raccomandazione nella compilazione questionario – raccomandazione programmazione (adeguamento cronoprogrammi e modifica esigibilità).

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti*

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di

irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Lozzo Atestino si rilevano i seguenti profili.

Tardiva trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione 2018-2020 e tardiva approvazione del rendiconto 2017

Si rileva che la trasmissione degli schemi del bilancio di previsione 2018-2020 alla banca dati BDAP è avvenuta in data 30/1/2018, oltre il termine di trenta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio (deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 20.12.2017). Si rileva altresì che il rendiconto 2017 risulta approvato in ritardo (deliberazione consiglio comunale n. 12 del 10.05.2018).

L'Amministrazione comunale ha provveduto a trasmettere tramite Con.TE (prot. Cdc n. 2690 del 14/05/2020) un'attestazione nella quale si dichiara che nel periodo 19.1.2018-30.1.2018 non risultano effettuate assunzioni. Con nota acquisita al prot. Cdc n. 4799/2020 il Comune ha altresì attestato che non sono state effettuate assunzioni nel periodo 1.5.2018-10.5.2018.

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato con riferimento al rispetto del divieto di assunzione disposto dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 2016, nella formulazione vigente *ratione temporis*, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Vincoli di cassa

Si rileva che la cassa vincolata al 31.12.2017 ed al 31.12.2018 è pari a zero. A tal riguardo nel questionario relativo al rendiconto 2018, relativamente alla domanda concernente il corretto aggiornamento della giacenza di cassa al 31.12.2017, si dichiara che “non ricorre la fattispecie”.

Il Collegio ritiene ad ogni buon conto di dover raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.

Allo stesso modo, l'art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *"il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti"*.

Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR.

Tempestività dei pagamenti

Si rileva dalla Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 nel 2017 è stato pari a 30,46, mentre nel 2018 lo stesso è stato pari a 32,57.

Nella relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2018 si legge che *"con riferimento all'indicatore per l'anno 2018 si fa presente che lo stesso è pari a 32,57 gg e quindi superiore al termine di 30 gg richiesto dalla normativa, l'Organo di Revisione invita pertanto l'Ente ad adottare tutte le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183 del Tuel, nonché a rispettare i termini di pubblicazione nel sito dell'Ente dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti sia Annuale che Trimestrale."*

Quanto al rispetto dei termini di pagamento corre l'obbligo di ricordare che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati. Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi

moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

Disequilibrio di parte corrente

La costruzione degli equilibri nel bilancio di previsione 2017-2019 non rispetta quanto stabilito dall'art. 162, comma 6, del TUEL e dall'Allegato 4/1, punti n. 9.10 e n. 13.4, del d.lgs. n. 118/2011, evidenziando uno squilibrio di parte corrente pari a € -110.000. Si rileva peraltro che nella banca dati BDAP si riscontra un diverso valore dell'equilibrio di parte corrente, pari a € -117.148,80.

Il Collegio raccomanda al riguardo il rispetto dell'art. 162 del TUEL e di procedere alla corretta trasmissione dei dati di bilancio alla BDAP, funzionale nel complesso al monitoraggio dei conti pubblici.

Entrate da recupero evasione tributaria

Dal questionario sul rendiconto 2018 si rileva altresì che le entrate da recupero evasione tributaria sono accertate per cassa, poiché le riscossioni presentano un importo esattamente equivalente a quello degli accertamenti (cfr. Sez. I.III- Gestione finanziaria-Entrate, pag. 30). La stessa criticità si osserva con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada (cfr. relazione del revisore al rendiconto 2018, pag. 17-18, dal quale si rileva che le entrate accertate e riscosse sono pari a € 1.684).

Al riguardo si evidenzia che l'All. 4/2 al d.lgs n. 118/2011 prevede (punto 3.3) che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.”*; allo stesso modo l'esempio n. 4 contenuto nel medesimo All. 4/2- Appendice tecnica- prevede che *“nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione”*.

Per quanto concerne le unioni di Comuni si rinvia a quanto disposto dal Punto 3.3. del principio contabile all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, secondo il quale *“non sono altresì*

oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale”.

Il Collegio pertanto raccomanda il puntuale rispetto della disciplina sopra richiamata, evidenziando che l'accertamento integrale delle entrate, pur con le eccezioni previste dal d.lgs n. 118/2011, accompagnato dalla contestuale previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, costituisce uno degli aspetti principali della disciplina concernente l'armonizzazione contabile.

Organismi partecipati- Fondo perdite società partecipate

L'esame dei quesiti della specifica sezione IV dei questionari sul rendiconto 2017 ha fatto emergere che i prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione. L'organo di revisione specifica altresì che *“per il Rendiconto 2017 il Revisore non ha ricevuto l'asseverazione controfirmata dalla Società partecipata AcqueVenete, anche se sollecitata”.*

In relazione a tale specifico adempimento, relativo all'acquisizione della doppia asseverazione nei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, la Sezione rammenta quanto segue.

La norma citata dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell'ente territoriale debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che: *“la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.*

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

Va pertanto raccomandato all'Ente di attuare ogni utile iniziativa volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei prossimi esercizi.

Si rileva altresì che nei rendiconti 2017 e 2018 non è presente alcun accantonamento per le perdite relative al Consorzio Padova Sud, a cui l'Ente aderisce con una quota del 1,182%.

In continuità con quanto affermato nella deliberazione n. 151/2019/PRSE, il Collegio non può esimersi dall'osservare che l'equilibrio di bilancio potrebbe risultare vulnerato dal comportamento del Comune, che ha omesso un fondamentale adempimento quale l'istituzione del fondo perdite.

La Sezione evidenzia dunque l'esigenza sottesa alla corretta e congrua determinazione dell'ammontare del predetto fondo cautelativo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Lozzo Atestino (PD):

- rileva la tardiva trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione 2018-2020 e la tardiva approvazione del rendiconto 2017;
- raccomanda la corretta applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alle modalità di contabilizzazione della cassa vincolata ed ai criteri di accertamento delle entrate;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2017 e 2018 è positivo, essendo rispettivamente pari a 30,46 e a 32,57;
- rileva l'assenza del fondo perdite società partecipate, relativamente all'esercizio 2017 e 2018;
- rileva la mancata acquisizione delle doppie asseverazioni nei prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati in occasione dell'approvazione dei Rendiconto per l'esercizio 2017 ed invita l'Ente ad attuare ogni utile iniziativa volta a garantire il rispetto dei tempi relativi all'acquisizione delle predette asseverazioni, ai fini di una migliore gestione delle proprie partecipazioni;
- rileva il disequilibrio di parte corrente con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTE, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Lozzo Atestino (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Fedor Melatti

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini